



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N° 402 del 27/05/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 12 maggio 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: ALDO GOLDONI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA

68) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' S.S.D. CALCIO TUSCIA S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE IANNUCELLI MIRKO FINO AL 30/12/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 209 SGS DEL 14/04/2022.

(GARA: FIUMICINO S.C. 1926 – CALCIO TUSCIA del 10/04/2022 – Campionato Under 16 Regionali Maschili)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 382 del 13/05/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

Ascoltata come da richiesta la società interessata;

La società reclamante nel proprio scritto contestava le decisioni del Giudice Sportivo poggiando la propria tesi difensiva su una ricostruzione dei fatti di gioco sostanzialmente diversa rispetto a quanto riportato dal direttore di gara nel supplemento di referto.

La reclamante sostiene infatti che al momento dell'assegnazione del calcio di rigore al 45° del secondo tempo i dirigenti e membri dello staff del Calcio Tuscia si sarebbero limitati a protestare, in considerazione dei fatti di gara contingenti, senza mai aggredire o tentare di farlo, verbalmente o fisicamente, il direttore di gara.

Nella circostanza ci sarebbero state solo le veementi e vibranti proteste del calciatore Iannucelli. Anche sul punto la reclamante ritiene sproporzionata la sanzione comminata al proprio calciatore che, seppur avrebbe dato vita ad animate proteste, mai avrebbe posto in essere condotte violente nei confronti dell'arbitro.

Quanto in precedenza veniva ribadito in sede di audizione.

Per quanto concerne la sanzione della perdita della gara la Corte ritiene di poter accogliere il reclamo ritenendo che il direttore di gara, nonostante le condizioni ambientali venutasi a creare al momento dell'assegnazione del calcio di rigore, avrebbe comunque potuto provare a porre in essere tutte le procedure disciplinari in suo possesso per portare a termine l'incontro, misure che invece non sono state utilizzate.

Lo stesso dolore al ginocchio, provocato indirettamente dalle accese proteste del calciatore Iannuccelli, alla luce dei fatti e delle circostanze della gara – tempo di gioco scaduto rimaneva da battere solo il calcio di rigore - non la si reputa condizione ostativa al proseguimento dell'incontro.

Per quanto concerne l'ammenda di € 200,00 la si ritiene congrua in base ai comportamenti tenuti dai dirigenti e membri dello staff del Calcio Tuscia al momento dell'assegnazione del calcio di rigore peraltro descritti dettagliatamente nel supplemento di referto dal direttore di gara.

Anche la squalifica comminata al calciatore Iannuccelli Mirko appare congrua e come la precedente va confermata.

Sul punto la Corte ritiene altamente irrispettoso nonché violento il comportamento, peraltro reiterato, tenuto dal calciatore.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, relativamente alla sanzione della perdita della gara e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione.

Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE

F.to Aldo Goldoni

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 19 maggio 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

72) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.D. RIANO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PULZELLA ALESSANDRO FINO AL 31/10/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 103 LND DEL 28/04/2022 (Gara: FUTBOLCLUB S.R.L. – RIANO CALCIO del 23/04/2022 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 393 del 20/05/2022

Con il reclamo in epigrafe, la società ha appellato la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato la squalifica sino al 31.10.22 al calciatore Alessandro Pulzella.

Preliminarmente, si rileva che il procedimento per la presentazione dei reclami in ambito territoriale è codificato dall'art. 76 C.G.S. che prevede l'invio del preannuncio entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione da impugnare nonché la proposizione del reclamo con termine di cinque giorni, decorrente sempre dalla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo ovvero dalla ricezione degli atti se richiesti.

Nel caso di specie, a fronte della pubblicazione del provvedimento impugnato del 28.4.22, la reclamante ha presentato preannuncio il 29.4.22 senza richiedere copia degli atti e ha poi avanzato il reclamo solo il 5.5.22, oltre il termine previsto.

Deve quindi esserne dichiarata l'inammissibilità.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

74) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 361 LND DEL 3/05/2022 (Gara: NUOVA PESCIA ROMANA 2004 – NUOVO BORGO SAN MARTINO dell'1/05/2022 Campionato Promozione)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 393 del 20/05/2022

Con il reclamo in epigrafe, la società ha appellato la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato l'ammenda di € 200,00 alla reclamante.

Preliminarmente, si rileva che il procedimento per la presentazione dei reclami in ambito territoriale è codificato dall'art. 76 C.G.S. che prevede l'invio del preannuncio entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione da impugnare nonché la proposizione del reclamo con termine di cinque giorni, decorrente sempre dalla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo ovvero dalla ricezione degli atti se richiesti.

Come affermato da questa Corte, tuttavia, è ben possibile che il reclamo sia inoltrato immediatamente e senza essere preceduto dal relativo preannuncio purché però siano rispettati i

termini di proposizione per tale ultimo atto, valendo il reclamo motivato anche come tempestivo preannuncio.

Nel caso di specie, a fronte della pubblicazione del provvedimento impugnato del 3.5.22, il reclamo non preannunciato è stato presentato solo il giorno 8.5.22.

Deve quindi esserne dichiarata l'inammissibilità perché non è stato preceduto da tempestivo preannuncio.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 27 maggio 2022

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli